

Quesito n. 19 del 06.12.17 – Chiarimenti sul deposito.

Avrei bisogno di un chiarimento in merito al deposito di pratiche sismiche. Mi sto occupando di una sopraelevazione di un fabbricato ad uso residenziale (che rimarrà residenziale) nel comune di Milano, zona 3.

La prima conferma è:

trattandosi di sopraelevazione, devo pertanto eseguire un adeguamento sismico e devo attendere l'emissione della certificazione che autorizza all'esecuzione della sopraelevazione anche in zona 3? I tempi sono sempre i 60 gg?

Inoltre mi chiedevo se in attesa di questa tempistica fosse possibile procedere con opere quali:

accantieramento, lavorazioni sul fabbricato quali scrostamento intonaci interni (dovendo eseguire un rinforzo con betoncino) e infine realizzazione di pali sull'area cortilizia prospiciente il fabbricato che sarà successivamente interessata da scavo per realizzazione di un blocco in ampliamento... senza procedere con alcuna lavorazione che interessi la struttura del fabbricato esistente.

Risposta del 13.12.17

le confermo che in caso di sopraelevazione in zone 3 e 4 è necessario richiedere la certificazione di sopraelevazione al Comune di competenza il quale è tenuto a rispondere entro 60 giorni come si evince dal testo della D.g.r 30 marzo 2016 n. X/5001 qui sotto riportato.

Per gli interventi di sopraelevazione localizzati in zone 3 e 4, l'istanza per il rilascio della certificazione è corredata della documentazione di cui all'allegato E "Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza" e dell'attestazione di idoneità di cui sopra.

L'autorità competente conclude il procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso, rilasciando l'autorizzazione o la certificazione ovvero comunicando il diniego motivato e la contestuale archiviazione dell'istanza, previa applicazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990.

L'istanza sismica ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001 riguarda solo le opere strutturali, comprese le demolizioni (strutturali), pertanto, purchè si sia in possesso di un titolo edilizio valido, è in genere possibile eseguire opere non strutturali quali rimozione di intonaci, ecc. Si ritiene invece che non sia corretto eseguire i pali per l'ampliamento prima del ricevimento della certificazione di sopraelevazione, a meno che l'ampliamento non sia strutturalmente indipendente dall'edificio esistente e per esso non sia stata fatta una pratica strutturale separata (istanza sismica ex art. 93 DPR380/2001 e denuncia delle strutture ex art. 65 DPR 380/2001).